

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|---|---|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente |
| - Prof.ssa Antonella Maria Sciarrone Alibrandi | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Dott. Dario Purcaro | Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario |
| - Avv. Franco Estrangeros | Membro designato da Confindustria di Concerto con Confcommercio, Confagricoltura, Confartigianato (Estensore) |

Nella seduta del 13 settembre 2011 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria Tecnica.

FATTO

Con i fax del 23 settembre 2009 e del 14 luglio 2010, il ricorrente, comunicando alla propria banca, con cui intratteneva un rapporto di conto corrente, l'intervenuta notifica di sanzioni applicate dalla Cassa Nazionale Forense per "*presunto ritardato pagamento*", evidenziava come "*sull'ordine di bonifico, consegnato [alla banca] con data 31.12.2004, sia stata [dalla banca stessa] modificata la data, apponendo il timbro del 5 gennaio 2005*".

Con successivo ricorso pervenuto alla Segreteria Tecnica dell'ABF il 2 novembre 2010, l'istante chiede oggi all'Arbitro Bancario Finanziario di accertare l'inadempimento della banca all'ordine di bonifico del 31.12.2004, con conseguente diritto ad "*essere manlevato*" dall'intermediario per le sanzioni applicate dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense a fronte del ritardato pagamento dei contributi previdenziali. Il ricorrente precisa:

- di aver ricevuto la nota di addebito delle sanzioni in data 30 giugno 2009, per ritardato pagamento di contributi relativi all'anno 2003, per un totale di € 484,97 (all. 1);
- di aver consegnato alla banca in data 31 dicembre 2004 l'ordine di bonifico per i versamenti, in scadenza al 31 dicembre 2004, con richiesta di pagamento per valuta alla stessa data;
- di aver appurato che la banca, del tutto arbitrariamente, ha successivamente modificato la data apponendo il timbro di deposito del 5 gennaio 2005 (all. 2);
- di non aver avuto riscontro dalla banca in merito alle successive richieste di chiarimenti sul pagamento effettuato in ritardo.

Il ricorrente chiede dunque al Collegio di ingiungere alla banca "*di provvedere al versamento dell'intera sanzione richiesta dalla Cassa Nazionale Forense, per ritardato*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

pagamento dei contributi soggettivi ed integrativi, anno 2003, pari ad € 484,97, essendo previsto che il versamento delle somme dovute intervenisse, per cassa, alla stessa data dell'ordine". In uno con il ricorso risulta depositata la seguente documentazione: copia dei reclami; la documentazione relativa ai due ordini di bonifico (contributo soggettivo e contributo integrativo per l'anno 2003); la documentazione relativa al procedimento sanzionatorio.

La banca ha depositato nel termine le proprie controdeduzioni. Eccepisce la banca che la controversia riguarda operazioni e comportamenti ampiamente antecedenti l'1.1.2007, che esulano dalla competenza dell'ABF secondo quanto previsto dalle Disposizioni sul funzionamento del sistema. Nel merito, in ogni caso, evidenzia che, a causa del tempo trascorso, non è per la medesima possibile ricostruire le esatte circostanze della presentazione da parte del ricorrente, o di un suo incaricato, degli ordini di bonifico compilati su moduli predisposti dalla Cassa. Evidenzia come l'apposizione di timbro datato 5.1.2005 sulla data (non cancellata) del 31.12.2004 - apposta dall'originario compilatore dei moduli - potrebbe essere riferita alla data di effettiva presentazione degli stessi moduli alla filiale, che nella stessa giornata eseguiva le operazioni richieste. Evidenzia al riguardo come non vi fosse infatti alcun proprio interesse a non eseguire gli ordini in giornata, laddove un eventuale disguido avrebbe al più comportato l'esecuzione delle disposizioni nella giornata lavorativa del 2.1.2005. Osserva, in ogni caso, come le operazioni siano state disposte prevedendosi la valuta per il beneficiario al 31.12.2004, con conseguente antergazione della valuta di addebito al ricorrente al 28.12.2004; osserva come il cliente non abbia sollevato alcuna contestazione anche a seguito della trasmissione dei relativi documenti contabili con cui si dava atto dell'eseguito. L'intermediario infine precisa di aver dato riscontro alla lettera del ricorrente del 23.7.2009, rappresentando per le vie brevi al cliente gli esiti degli accertamenti condotti sul punto, e di aver ritenuto che la nota del 14.7.2010 non richiedesse alcun riscontro formale. Sulla base di quanto sopra riportato, la banca chiede dunque all'ABF di dichiarare l'improcedibilità del ricorso e - in subordine - nel merito, il suo rigetto.

A seguito delle controdeduzioni, il ricorrente ha fatto pervenire all'ABF una ulteriore nota del 23.2.2011 nella quale ribadisce le proprie richieste.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio è chiamato ad esprimersi sull'eccezione sollevata dalla banca resistente, in merito all'incompetenza temporale di questo Arbitro in relazione alle *"Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari (d'ora in poi Disposizioni Bankitalia)"* le quali sottraggono alla cognizione dell'ABF *"controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2007"* (cfr. Disposizioni Bankitalia Sez. I, part. 4, 3° alinea).

Nel caso di specie il ricorrente lamenta la non corretta esecuzione di un ordine di pagamento, avente ad oggetto versamenti contributivi dovuti alla Cassa Nazionale Forense, che il medesimo avrebbe impartito alla banca il 31 dicembre 2004 (data di scadenza per l'esecuzione del suddetto versamento) e che, viceversa, dalla medesima banca sarebbe stato tardivamente eseguito in data 5 gennaio 2005. Precisa tuttavia il ricorrente di aver ricevuto la nota di addebito delle sanzioni irrogate dalla Cassa Nazionale Forense a causa del mancato rispetto della suddetta scadenza, solo in data 30 giugno 2009, concretandosi, dunque, in tale data il danno.

Come già osservato da questo Collegio (cfr. dec. N. 963/11), la *ratio* del limite temporale della competenza imposto dalle Disposizioni Bankitalia deve essere ricercata nelle esigenze di buon funzionamento dell'organo e del suo procedimento ed in tale



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

contesto lo specifico riferimento contenuto nelle disposizioni sopra richiamate ad *“operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2007”* non appare tale da attribuire rilevanza al momento in cui il danno si sia verificato rispetto al momento in cui l’operazione o il comportamento generatore del danno, oggetto di contestazione da parte del cliente, si sia realizzato. Se non v’è dubbio che il termine *“operazioni”* non possa che riferirsi al singolo atto negoziale svolto nell’ambito del rapporto cliente – intermediario, anche il termine *“comportamenti”*, nel contesto in cui è inserito (vale a dire, nell’ambito della regolamentazione di un organo designato ad esprimersi su controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari promosse dal cliente nei confronti dell’intermediario, cfr. 1° cpv. par. 4, sez. I Disposizioni Bankitalia) non può che riferirsi a condotte attive od omissive dell’intermediario bancario che, pur non potendosi qualificare come *“operazioni”*, siano tali da determinare la lesione di un diritto o di una legittima aspettativa del cliente nell’ambito del rapporto cliente - intermediario.

Ciò premesso, nel caso di specie non v’è dubbio che l’operazione o il comportamento contestato dal cliente alla banca non possa che circoscriversi nell’ambito temporale compreso tra il 31 dicembre 2004 ed i primi giorni del gennaio 2005, mentre il successivo verificarsi del danno (in data 30 giugno 2009, data di ricevimento della nota di addebito della Cassa Nazionale Avvocati delle sanzioni per ritardato pagamento oggetto di causa) non possa in alcun modo riferirsi al protrarsi della condotta contestata alla banca, esauritasi il 5 gennaio 2005.

Per quanto sopra esposto dunque il ricorso deve essere dichiarato improcedibile essendo l’operazione contestata dal ricorrente anteriore al 1° gennaio 2007.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara la non procedibilità del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO